



AUTOMOBILE CLUB FERRARA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI

(Approvato dal Consiglio Direttivo del 23 novembre 2016)



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento si prefigge di definire sistematicamente la disciplina per la prevenzione della corruzione nell'Automobile Club Ferrara (AC), con particolare riferimento alle aree di rischio "comuni e obbligatorie" di cui al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione), nonché alle ulteriori aree individuate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ente.
2. Le disposizioni di cui ai successivi Capi definiscono, in particolare, gli obblighi comportamentali e i criteri procedimentali ai quali l'AC deve attenersi per la prevenzione del rischio nelle aree di cui al precedente comma.

Art. 2 Principi e criteri generali

1. L'AC riafferma la legalità e il buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, quali principi fondamentali della propria attività ai fini del presente Regolamento.
2. L'AC si ispira, nel perseguimento dei principi di cui al comma precedente, ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché all'informatizzazione dei processi ed all'interconnessione mediante sistemi informatici con altre pubbliche amministrazioni.



CAPO II

DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1

Finalità

L'Automobile Club Ferrara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della L. n. 241/1990, stabilisce con il presente Regolamento i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine "contributi") a favore di soggetti pubblici e privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell'Ente.

Si considerano attribuzioni di erogazioni economiche anche:

- a) la richiesta, da parte di Istituzioni, Enti pubblici o privati, Associazioni, Società, Organizzazioni pubbliche e privati di disporre gratuitamente di gadget o altro materiale promozionale di proprietà dell'Automobile Club Ferrara;
- b) la concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature dell'Automobile Club Ferrara;

Art. 2

Ambito oggettivo

L'AC può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:

- a) educazione e sicurezza stradale;
- b) mobilità e ambiente;
- c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
- d) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- e) collezionismo storico automobilistico;
- f) tutela degli automobilisti;
- g) tutela e sviluppo dell'associazionismo;
- h) attività sportiva automobilistica;
- i) attività rientranti nell'impegno dell'Ente nel sociale;
- j) attività, iniziative o manifestazioni indicate all'AC dall'ACI nella qualità di Ente federante;

Art. 3

Ambito soggettivo

1. Nell'ambito dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, l'Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:

- a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'ACI;



- b) enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'AC, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini istituzionali dell'AC e della Federazione ACI;
- d) soggetti per i quali l'ACI, in qualità di Ente federante, abbia indicato all'AC l'opportunità di concedere contributi, ferma restando l'inerenza nelle materie di cui al precedente articolo.

2. L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

3. Non possono beneficiare di contributi:

- a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. n. 190/2012 ;
- b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- c) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione non si siano adeguati alle previsioni dettate dal D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Art. 4

Richieste di contributo

- 1. L'Ente riconosce contributi per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell'ambito dei settori di cui all'articolo 2, del presente Regolamento .
- 2. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma i soggetti interessati presentano – almeno 60 gg prima della data di svolgimento della specifica attività, a pena di irricevibilità - istanza in cui devono essere indicati:
 - i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
 - la descrizione della iniziativa per la quale si richiede il contributo;
 - l'entità del contributo richiesto;
 - eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.

Alla predetta istanza, per le richieste di contributi descritti all'articolo 1 ad eccezione della lettera a) deve essere ulteriormente allegata la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della iniziativa per la quale si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI);
- b) statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 2 comma 1, lett. b) del presente Regolamento;
- c) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.3, comma 3 del presente Regolamento;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi;
 - non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;



- non avere a carico sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o, comunque, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio o reati contro il patrimonio o la persona;
 - aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa;
 - aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'AC, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata .

Art. 5

Concessione e revoca del contributo

1. I contributi previsti all'art.1 comma 1 e lettera b) vengono concessi nei limiti del budget con delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente.

I contributi previsti all'art. 1 lettera a) sono concessi dal Presidente.

2. Il provvedimento di concessione dei contributi è adottato previa istruttoria svolta dal Direttore sulla base della documentazione prodotta.

Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:

- a) pertinenza dell'iniziativa ai settori di cui all'articolo 2, del presente Regolamento;
- b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente anche con riferimento all'eventuale adozione dei modelli di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- c) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
- d) significatività dell'apporto che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
- e) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI;
- f) adeguatezza del piano economico previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre in essere.

3. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo l'Ente potrà adottare un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo.

La revoca sarà disposta con delibera motivata, adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione.

Art. 6

Rendicontazione e controllo

1. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta e una copia di tutto il materiale di documentazione della iniziativa cui si riferisce il contributo che trasmetterà al Direttore dell'AC.



2. Per i contributi superiori a € 1.000 in allegato alla suddetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario.
3. Il Direttore, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.
4. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.
5. Su istruttoria del Direttore e con provvedimento motivato dell'Organo competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:
 - a) non realizzi l'iniziativa;
 - b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
 - c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
 - d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo.Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a:
 - a. parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
 - b. parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.
6. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato.

Art. 7

Liquidazione del contributo

1. Il Direttore procede, a conclusione dell'attività, alla liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento tenuto conto dell'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento. Non sono previste liquidazioni parziali.
Il pagamento è pubblicato sul sito dell'AC, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 8

Rinnovo del contributo

1. È esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.